

DECRETO LEGGE N.50/2022
cd. Decreto Aiuti



D.L. N. 50/2022 DECRETO AIUTI - ART. 14: PROROGA SUPERBONUS 110% EDIFICI UNIFAMILIARI - CESSIONE E SCONTO PER I CORRENTISTI DELLE BANCHE

Posted on 20 Maggio 2022



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [cessione](#), [decreto aiuti](#), [edifici unifamiliari](#), [proroga superbonus](#), [quarta cessione](#)

Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022](#), il **Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50** (in vigore dal 18 maggio u.s.) c.d. "*Decreto Aiuti*" che contiene novità in materia di bonus edilizi con particolare riferimento alla **proroga di 3 mesi del Superbonus del termine per effettuare almeno il 30% dell'intervento complessivo per gli edifici unifamiliari e modifiche riguardanti la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all'art.121 del D.L. 34/2020** (Legge 77/2020).

Per quanto di interesse segnaliamo l'**articolo 14**, recante "*Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*" del D.L. n. 50/2022:

- il **comma 1, lettera a)** ha modificato i **termini di applicazione** della disciplina relativa al **Superbonus** previsti per gli **interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall'esterno**, dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020.

In particolare, **la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022** (in precedenza il termine era fissato al 30 giugno 2022) **siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**. Si precisa che, ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.;

- il **comma 1, lettera b)** ha previsto la **possibilità per le banche e le società del gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020 a favore dei loro correntisti che siano anche "clienti professionali privati"**.

Si precisa che, ai sensi dell'**articolo 57, comma 3 del D.L. 50/2022**, suddetta disposizione si applica alle **comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle Entrate presentate telematicamente **a decorrere dal 1° maggio 2022**;

- il **comma 2** ha quantificato **gli oneri** e reca la **copertura finanziaria** della disposizione di cui sopra.

